

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1000 DEL 05/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA - DR.SSA NUNZIA ABBATE

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1022/26

Il Dirigente, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 reca “*gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, in particolare, il citato decreto, prevede che qualora l'attività formativa professionalizzante del medico specializzando, non sia inclusa nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico stesso devono essere approvate apposite motivate convenzioni;
- le circolari della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 22 del 16/01/2024 - Allegato A- lettera Q) - prevedono la formalizzazione di apposite Convenzioni individuali, previo nulla osta della Regione Veneto per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, al fine di regolamentare il periodo formativo che il Medico Specializzando svolgerà presso le strutture Aziendali.

Considerato che:

- l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha chiesto a questa Azienda, con nota acquisita al ns. prot. 41816 del 05/05/2026, di siglare un accordo individuale per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali extra rete formativa di un medico specializzando - dr.ssa Nunzia Abbate – iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Urologia, con decorrenza dal 08/06/2026 al 31/01/2027;
- in riferimento alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 47322 del 19/05/2026, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per la stipula della convenzione di cui sopra;
- la Direzione Risorse Umane del SSR – Area Sanità e Sociale della Regione Veneto – con nota ns. prot. n. 49057 del 25/05/2026, ha espresso il nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la frequenza della dr.ssa Nunzia Abbate presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Bassano e l'U.O.S. di Urologia del P.O. di Santorso;
- l'attività di stage della dr.ssa Nunzia Abbate presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure le strutture ospitanti non risultano sature;
- lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, è stato esaminato congiuntamente con l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore della Funzione Ospedaliera e il Direttore dell'U.O.C. di Urologia del P.O. di Bassano e l'U.O.S. di Urologia del P.O. di Santorso hanno espresso parere favorevole all'accoglienza della dott.ssa Nunzia Abbate, come da documentazione agli atti della presente proposta.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione, con l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per lo svolgimento di stage ai fini

della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr.ssa Nunzia Abbate) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il Responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione, con decorrenza dal 08/06/2026 fino al 31/01/2027, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Urologia - dr.ssa Nunzia Abbate – presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Bassano e l'U.O.S. di Urologia del P.O. di Santorso, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di dare atto che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa alle condizioni previste per gli utenti esterni;
4. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DELLA DOTT.SSA NUNZIA
ABBATE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
" TOR VERGATA"**

- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"*, e in particolare l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;

- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Mistro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 e s.m.i."*;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, avente ad oggetto *"il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015.

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede in Roma, nella persona

del Direttore della Scuola di specializzazione in Urologia Prof. Roberto Miano, autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico estratto del 19/03/2019 pubblicato il 17/04/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 02/04/2019 pubblicato il 13/05/2019.

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale in Via dei Lotti, 40 C.A.P 36061 – Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 00913430245 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Dott. Giovanni Carretta, in qualità di Rappresentante Legale del soggetto ospitante

QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Ai sensi del D.I. n. 402/2017 – Allegato 1 - il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali .

E' interesse della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ottenere che la dott.ssa Nunzia Abbate possa completare la formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il percorso professionale e al di fuori della rete formativa.

A tal fine il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Urologia nella seduta del 10/12/2025 ha autorizzato la dott.ssa Nunzia Abbate nata a Rossano (RC) il 09/01/1995, CF: BBTNNZ95A49H579R, residente a Roma in Via Chianti 7, cellulare

327-5353407, a svolgere dal 08/06/2026 al 31/01/2027 un periodo di formazione specialistica presso l' U.O.C di Urologia del P.O. di Bassano e l'U.O.S di Urologia del P.O. Santorso – Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto n. 1312 del 23.09.2025 e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale.

Il soggetto ospitante dichiara, inoltre, di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura.

Di seguito il programma formativo individuale del medico specializzando – dott.ssa Nunzia Abbate:

- **PIANO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE NEL PERIODO DI FORMAZIONE** dello specializzando:

l'attività richiesta, da svolgersi sempre sotto il controllo del tutor, dovrebbe focalizzarsi, in relazione all'anno di frequenza, sulla attività ambulatoriale e diagnostica urologica, sulla piccola chirurgia e sulla chirurgia endoscopica e oncologica

Gli obiettivi da perseguire dello specializzando sono:

- capacità di gestione di un paziente urologico nel suo percorso pre e post-operatorio

inquadramento del paziente urologico ambulatoriale e corretta impostazione di un percorso diagnostico-terapeutico

- perfezionamento delle conoscenze delle tecniche chirurgiche, con particolare riguardo alla chirurgia endoscopica e oncologica, e specificatamente alle tecniche

di enucleazione laser dell'adenoma prostatico

- acquisizione delle competenze di chirurgia endoscopica e oncologica attraverso un percorso che porti ad una progressiva assunzione di responsabilità e autonomia chirurgica in questo campo

- CONOSCENZE, ABILITA' E COMPETENZE DA ACQUISIRE:

capacità di gestione di un paziente urologico nel suo percorso pre e post-operatorio. Inquadramento del paziente urologico ambulatoriale e corretta impostazione di un percorso diagnostico-terapeutico

Perfezionamento delle conoscenze delle tecniche chirurgiche, con particolare riguardo alla chirurgia endoscopica e oncologica e specificatamente alle tecniche di enucleazione laser dell'adenoma prostatico, con progressiva assunzione di responsabilità e autonomia

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 08/06/2026 al 31/01/2027, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste (

v art .2

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 –Accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con la sottoscrizione del presente Accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto “ *Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere e dello IOV – Nuovo modello organizzativo*” a garantire la copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture aziendali, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

Il soggetto ospitante pertanto provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e per l'attività assistenziale svolta dal medico specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, assicurando presso l'INAIL il medico specialista in formazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università di eventuali infortuni del medico in formazione specialistica, al fine di poter effettuare le attività di propria competenza. La specializzanda invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017 (cd Gelli – Bianco) (copia della polizza va consegnata - certificato assicurativo - al soggetto ospitante).

Art. 11 – Obblighi in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare è onere del Soggetto Ospitante garantire la formazione specifica:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;
- fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs.

81/08, in relazione a:

- I. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;
- II. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività

di tirocinio;

III. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

IV. erogare o integrare, la “formazione specifica” sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;

V. nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, è compito del Soggetto Ospitante (esercente) fornire specifiche informazioni e integrare la formazione prevista dall’art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto e tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata;

VI. provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto indicato nel giudizio d’idoneità del tirocinante. Il Soggetto Ospitante dovrà, altresì, ottemperare ad eventuali prescrizioni/limitazioni indicate nel giudizio di idoneità stesso;

VII. addestrare il tirocinante all’uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, conformemente alle disposizioni impartite per la sicurezza;

VIII. mettere in atto le attività a carico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08, compresa la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.81/08 se il progetto formativo del tirocinante prevede attività che comportino esposizione a rischi soggetti a sorveglianza, sulla base della propria valutazione dei rischi. In questi casi, il Medico Competente del

Soggetto ospitante dovrà valutare, se presente, il giudizio d'idoneità emesso dal Soggetto promotore, e accettarlo, se pertinente, o stabilire se la suddetta sorveglianza debba essere integrata, in relazione ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto presso le strutture del Soggetto ospitante; in tal caso, provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando il relativo giudizio d'idoneità.

E' invece onere del Soggetto Promotore:

- farsi carico della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, da inviare al Soggetto ospitante;
- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, erogare la formazione prevista dall'art.111 del D.Lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto;
- fornire al Soggetto ospitante certificazione di idoneità alla mansione conseguente a visite eventualmente già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori o a tirocini interni, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

In caso di presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso il Soggetto ospitante, le parti si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 del D. Lgs.101/2020. In particolare, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività previste nel progetto formativo, siano esposti a

rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, le Parti concordano quanto segue:

1. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso le strutture del Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla al Soggetto ospitante;
2. il Medico Autorizzato dell'Ente di appartenenza, per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto ospitante;
3. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti provvederanno preventivamente a concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;
4. il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione, per brevi periodi di frequenza;
5. il Soggetto ospitante provvede a fornire al tirocinante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa (a prezzo pieno) o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente

regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali degli specializzandi e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) (a seguire: Regolamento) e dal D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101. Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

Trattamento dei dati dello Specializzando: la sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte dell'Azienda (Soggetto Ospitante), dei dati personali dello specializzando, trasmessi dall'Università (Soggetto Promotore) nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR. Tali dati sono trattati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e, in particolare, per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere agli obblighi contrattuali e per gestire le attività amministrative. Il conferimento dei dati dello specializzando è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio e anche

successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Allo specializzando sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal GDPR.

Titolarità e Ruolo nel Trattamento: titolari autonomi del trattamento dei dati sono le Parti, ciascuna per i propri ambiti di competenza. Durante il tirocinio, la titolarità del trattamento dei dati personali dei pazienti e dei dati trattati all'interno delle strutture sanitarie è in capo all'Azienda medesima. Ai fini dello svolgimento delle attività pratiche, lo specializzando opererà in qualità di persona autorizzata al trattamento e soggetto designato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del GDPR.

Obblighi di riservatezza dello Specializzando e delle Parti: lo specializzando dovrà provvedere al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità formative disciplinate dalla presente convenzione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni a tal fine impartitegli dall'Azienda, e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità. I dati saranno utilizzati dalle strutture aziendali o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, istituzionali o statistiche. Le parti e lo specializzando si impegnano a non divulgare o diffondere all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato (con particolare riferimento ai dati particolari relativi alla salute) acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 15 – Obblighi di Condotta

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 63/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda ospitante.

Art. 16 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 17 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 18– Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A (parte I), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Roma " Tor Vergata" e sono assolte virtualmente come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87893 del 02/08/1999

Art. 19 –Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. In caso contrario, il foro competente sarà quello di Vicenza.

Art. 20 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

PER IL SOGGETTO PROMOTORE

PER L'ENTE OSPITANTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

“TOR VERGATA “

BASSANO DEL GRAPPA

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia

Il Rappresentante Legale

(Prof. Roberto Miano)

(Dott. Giovanni Carretta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. le parti specificatamente sottoscrivono

le clausole di cui agli articoli 11 e 19 della preesente convenzione.

Per il SOGGETTO PROMOTORE

PER L'ENTE OSPITANTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

“ TOR VERGATA “

BASSANO DEL GRAPPA

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia

Il Rappresentante Legale

(Prof. Roberto Miano)

(Dott. Giovanni Carretta)